



## CONVENZIONE

### PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERATENEEO

### PER IL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA

### REALIZZATO NELL'AMBITO DEL

### **"PATTO TERRITORIALE SISTEMA UNIVERSITARIO PUGLIESE"**

tra

- L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. Roberto Bellotti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato del ...;
- L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato/Consiglio di Amministrazione del ...;
- Il Politecnico di Bari, rappresentato dal Rettore *pro-tempore*, prof. , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato/Consiglio di Amministrazione del ...;
- L'Università di Foggia, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato/Consiglio di Amministrazione del ...;
- L'Università LUM Giuseppe Degennaro, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. , debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato/Consiglio di Amministrazione del ...;

**nel seguito congiuntamente definite "Atenei" o "Università"**

**premesso che**

- in merito alla proposta di Patto territoriale per l'alta formazione delle imprese denominata *"Sistema Universitario Pugliese"*, presentata congiuntamente da codeste Università, all'esito della valutazione compiuta dalla commissione designata con decreto del Ministro *pro tempore* Prot. n. 1199 del 14 ottobre 2022, la proposta è stata ritenuta meritevole di finanziamento, come comunicato con Nota del Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della



formazione superiore e del diritto allo studio – Ministero dell'università e della Ricerca, del 16.12.2022;

- l'obiettivo dell'iniziativa progettuale è di definire una strategia comune per attuare un ecosistema integrato per la formazione, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tra le Università pugliesi ed i maggiori rappresentanti del mondo imprenditoriale, incentrato sulla tematica della Trasformazione della Conoscenza e del Trasferimento Tecnologico.
- la predetta proposta prevede, tra le altre, quale deliverable WP1 della stessa, la creazione e gestione di un Centro Interateneo per il Trasferimento Tecnologico della Conoscenza;
- in data 7 dicembre 2023 le Università proponenti hanno sottoscritto formalmente il precitato Patto territoriale per l'alta formazione delle imprese,

#### **convengono e stipulano quanto segue**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 1 - Istituzione del Centro**

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il *"Centro Interateneo per il Trasferimento della Conoscenza"*, nell'ambito del Patto territoriale per l'alta formazione denominato *"Sistema Universitario Pugliese"*, presentato congiuntamente dalle precitate Università, di seguito indicato col termine di Centro.

Il Centro ha come finalità lo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, primariamente di Trasferimento della Conoscenza e Valorizzazione.

Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli del presente atto.

#### **Art. 2 – Finalità del Centro**

Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

- contribuire alla attuazione di quanto previsto nel Patto territoriale per l'alta formazione *"Sistema*



*Universitario Pugliese”;*

- promuovere la diffusione dell'informazione relativa alle tematiche del Trasferimento della Conoscenza mediante seminari, manifestazioni e giornate di studio;
- promuovere la ricerca scientifica e tecnologica su tematiche di interesse mediante accordi con Università, Enti di Ricerca ed ogni altro soggetto operante nell'ambito del Trasferimento della Conoscenza;
- porsi quale soggetto di raccordo fra le diverse realtà industriali e di ricerca operanti o interessate alla tematica del trasferimento tecnologico a livello nazionale e internazionale;
- sostenere la pubblicazione di articoli scientifici, linee guida e monografie relative al trasferimento della conoscenza;
- favorire un ambiente di ricerca transdisciplinare e internazionale, in cui studiosi di diversa formazione e ambito disciplinare possano collaborare e sviluppare le proprie attività;
- promuovere e sostenere collaborazioni tra le realtà che sono impegnate in processi di Trasferimento della Conoscenza e creare nuove relazioni fra la ricerca, la formazione, l'educazione e le diverse componenti sociali (istituzioni pubbliche, mondo produttivo e del lavoro, terzo settore, società civile).

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni accademiche che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai



Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

### **Art. 3 – Istituzione e Composizione del Centro**

All'atto dell'istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Strutture delle Università convenzionate:

- per l'Università del Salento: Dipartimento di ...;
- per il Politecnico di Bari: ;
- per l'Università degli Studi di Bari: ...;
- per l'Università di Foggia: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, Dipartimento di Economia, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Sociali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze Mediche e Chirurgiche;
- per l'Università LUM: ....

### **Art. 4 – Modalità di adesione in forma individuale**

Possono aderire al Centro, gli Uffici preposti al Trasferimento Tecnologico, alla Terza Missione ed alla Valorizzazione della Conoscenza delle Università aderenti, o di altre Università, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti.

Possono, inoltre, aderire al Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università o in servizio presso Atenei stranieri, che ne facciano richiesta e che intendano partecipare alle attività svolte dal Centro in relazione alle finalità indicate nell'art. 2.

### **Art. 5 - Sede amministrativa e Funzionamento del Centro**

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata a rotazione a tutti gli Atenei aderenti, a



partire dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a seguito della nomina del Direttore del Centro stesso. La sede amministrativa curerà l'attuazione delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo del Centro, secondo i propri Regolamenti. In particolare, il predetto Ateneo curerà la gestione degli atti relativi ai rapporti del Centro con gli Enti esterni. Il personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro, con particolare riferimento ai progetti e alle attività affidate è garantito dal XXXXXXXX .

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Per specifici progetti o attività, si potranno prevedere opportuni accordi con altre Strutture aderenti al Centro. In tal caso, su proposta del Consiglio, si potrà affidare la gestione amministrativa di progetti specifici ad altre Strutture afferente o ad altro Centro di spesa.

Le attività del Centro potranno svolgersi presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati al Centro stesso; compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, personale del loro organico.

#### **Art. 6 - Gestione amministrativa e finanziamenti**

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è dotato di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo sede amministrativa e svolge la sua attività alla stregua di un Dipartimento nel rispetto dei regolamenti amministrativi.

Esso non dispone di organico ed opera mediante finanziamenti provenienti da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro o da finanziamenti per progetti e attività



specifiche.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite possono essere trasferite dalla sede Amministrativa agli Atenei convenzionati, con destinazione vincolata a favore delle attività del Centro, e gestite direttamente dagli stessi, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle attività del Centro, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 7 - Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a. il Consiglio Direttivo, organo collegiale, contribuisce all'attuazione delle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività;
- b. il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza, nei limiti degli Statuti degli Atenei aderenti.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Le riunioni dell'organo collegiale sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei presenti. Le riunioni dell'organo collegiale sono presiedute dal Direttore del Centro.

La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica preferibilmente all'indirizzo istituzionale, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Il termine può essere ridotto nei casi di comprovata urgenza. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei



partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio. Delle adunanze viene redatto un verbale, che è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Per le altre modalità di svolgimento delle riunioni si rinvia ai Regolamenti della Sede Amministrativa del Centro.

#### **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un rappresentante di ciascuna delle Università afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi organi e nominato dai Rettori degli Atenei convenzionati. Vi partecipano, inoltre, il Responsabile Amministrativo ed il Vice-Direttore.

Il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Il Consiglio Direttivo provvede agli atti necessari, dal punto di vista amministrativo, per l'attuazione dei progetti, dei programmi e delle attività.

Il Consiglio Direttivo è organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attività. In particolare, il Consiglio collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, coordinando le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese.

Il Consiglio, inoltre:

- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere agli Atenei convenzionati.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per attività, programmi o progetti specifici, della collaborazione degli Afferenti al Centro.

#### **Art. 9 - Direttore**

Il Direttore, in particolare:

- convoca e presiede l'organo collegiale del Centro, curando le procedure necessarie per l'esecuzione delle rispettive proposte;





- promuove, coordina e sovrintende le attività del Centro e vigila sull'osservanza delle norme;
- tiene i rapporti con gli organi degli Atenei afferenti e con l'Amministrazione centrale degli stessi.
- esercita tutte le attribuzioni, non menzionate nel presente regolamento, che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- sentito il parere del Consiglio Direttivo, può nominare il Vice-Direttore tra i componenti del Consiglio stesso, nonché eventuali delegati per funzioni specifiche.

Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo. La designazione del Direttore determina la individuazione della relativa sede amministrativa del Centro stesso, fatto salvo per il primo mandato, la cui gestione amministrativa sarà affidata all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, in una seduta appositamente convocata dal decano dei componenti del Consiglio Direttivo del Centro. L'elezione richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede ad una seconda votazione, nella quale l'elezione avverrà a maggioranza dei votanti. All'esito della predetta votazione, il Direttore del Centro è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

L'incarico può essere revocato in seguito a richiesta sostenuta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio.

#### **Art. 10 - Durata e rinnovo, Recesso**

La presente convenzione ha la durata di quattro anni a partire dalla stipula della presente convenzione. Essa è rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni con accordo scritto tra le odierne aderenti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.

Gli Atenei contraenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettori degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 45 giorni di preavviso.





Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

## **Art. 11- Tutela della Salute, Sicurezza sul Luogo del Lavoro**

### **e Coperture assicurative**

#### **IN CASO DI SEDE FISICA**

La sede fisica del Centro è individuata presso XXXXXXXXX

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire eventuali azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascun Ateneo che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni, laddove previsto internamente ai singoli Atenei, che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.



Prima dell'inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Ateneo afferente al Centro comunica l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di cui trattasi e le eventuali variazioni alle altre Università interessate.

#### **Art. 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Gli afferenti al Centro si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo, senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 13 - Diritto di proprietà intellettuale**

Salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi nonché la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, saranno oggetto di specifica pattuizione i occasione di deputati accordi.

#### **Art. 14 – Adempimenti Amministrativi**

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, gli Atenei afferenti inviano l'elenco dei primi afferenti al Centro al Direttore ed alla Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in quanto prima sede amministrativa prescelta.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, che presiederà la riunione, per la elezione del Direttore.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori degli Atenei convenzionati nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, comunicando



quindi la nomina al Direttore del Dipartimento sede amministrativa e al Direttore del Centro se già eletto.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

#### **Articolo 15 - Legge applicabile e Controversie**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili, con particolare riguardo all'art. 15 della L. 241/1990.

Le Parti concordano che, in caso di dubbi o contestazioni da parte di una o più di esse circa le modalità di interpretazione o esecuzione del presente Accordo, è attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo un previo tentativo di composizione bonaria. Resta fermo il diritto di ciascuna Parte di adire il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, qualora le controversie interpretative o applicative non siano risolte bonariamente con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 16 - Firma digitale e Registrazione**

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L.C.S.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore - Prof. Roberto Bellotti



---

Per l'Università del Salento

Il Rettore - Prof.

---

Per Il Politecnico di Bari

Il Rettore - Prof.

---

Per l'Università di Foggia

Il Rettore - Prof.

---

Per l'Università LUM Giuseppe Degennaro

Il Rettore - Prof.

---